

## Sempre meno neofite invasive in vendita

Sono decenni ormai che il tema è noto e sull'agenda internazionale di tutti i Paesi: le piante alloctone invasive, note anche come neofite invasive, provocano una diminuzione della diversità biologica in Svizzera e nel mondo. Oltre a modificare notevolmente gli ambienti naturali costituiscono una minaccia per la salute pubblica, causano dei danni alle infrastrutture stradali e strutturali e impediscono le buone pratiche agricole. Per contenere queste problematiche e i maggiori costi che ne derivano, diversi enti pubblici e privati attuano delle misure di lotta alle neofite invasive con grande impegno e dispendio di risorse. Nonostante ciò, risolvere il problema all'origine è un'impresa difficile anche perché, paradossalmente, alcune di queste specie pur essendo state riconosciute come problematiche hanno potuto essere commercializzate fino a poco tempo fa. Quindi da una parte si lotta, mentre dall'altra si piantano.

Finalmente, nel marzo 2024 l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha annunciato un adeguamento delle basi legali per cambiare questa situazione, e soprattutto, per cercare di far "remare tutti nella stessa direzione" – volenti o nolenti. Dal 1° settembre 2024 sono ben 53 le neofite invasive che non potranno più essere vendute, grazie ad una modifica dell'Ordinanza federale sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente; OEDA, RS 814.911) che illustriamo di seguito.

### La modifica dell'OEDA

La più importante base legale che si occupa del tema degli organismi alloctoni invasivi è l'OEDA che definisce

cosa si intende per organismi alloctoni (Art. 3 cpv. 1h) e ne regola l'utilizzazione nell'ambiente, definendo al contempo cosa è inteso per "utilizzazione" e per "ambiente". Le disposizioni generali sono la protezione dell'essere umano, degli animali, dell'ambiente e della diversità biologica (Art. 7). L'obbligo di diligenza durante l'utilizzazione di questi organismi alloctoni (Art. 6), il controllo autonomo (Art. 4) e l'obbligo d'informare gli acquirenti (Art. 5) sono altrettanto regolamentati. Benché non sia stato introdotto nessun obbligo di lotta, la modifica dell'OEDA rappresenta un passo avanti poiché consiste nell'ampliamento del divieto di utilizzazione, stabilito nell'allegato 2.1 (Art. 15 cpv. 2; che già esisteva dal 2008), e parallelamente, nell'introduzione del divieto di messa in commercio, stabilito nell'allegato 2.2 (Art. 15 cpv. 2<sup>bis</sup>). Inoltre, è ora possibile procedere anche a controlli alle frontiere (Art. 48a). Ad eccezione di questi controlli, l'esecuzione dei divieti è di competenza dei Cantoni.

### Ampliamento del divieto di utilizzazione

L'allegato 2.1 contiene le specie o gruppi di specie il cui utilizzo diretto nell'ambiente è vietato (Art. 15 cpv. 2); fanno eccezione le misure intese a combattere tali organismi. Rispetto alle 14 specie vietate nel passato, la nuova modifica ne considera 22, dove tra quelle aggiunte vi sono anche l'ailanto (*Ailanthus altissima*), il kudzu (*Pueraria lobata*) e l'edera velenosa (*Toxicodendron radicans*). In determinati casi, l'UFAM può concedere una deroga per l'utilizzazione diretta, a condizione che il richiedente dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie per adempiere a quanto disposto dall'Art. 15 cpv. 1, che definisce

"l'utilizzazione nell'ambiente di organismi alloctoni deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l'uomo, gli animali e l'ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile".

### Divieto di messa in commercio

Il divieto di messa in commercio considera 31 specie o gruppi di specie elencate nell'allegato 2.2 (Art. 15 cpv. 2<sup>bis</sup>), tra cui la mimosa (*Acacia dealbata*), la buddleja (*Buddleja davidii*), il lauroceraso (*Prunus laurocerasus*) e la palma di Fortune (*Trachycarpus fortunei*). Il divieto include la vendita, il noleggio, il dono e l'importazione. Le specie elencate possono ancora essere utilizzate nell'ambiente in modo tale da "non permettere la propagazione e la moltiplicazione incontrollate degli organismi nell'ambiente" (Art. 15 cpv. 1b). Per dare un esempio concreto, se al momento dell'entrata in vigore della modifica dell'OEDA una palma di Fortune è presente in un giardino privato è possibile lasciarla e prendersene cura a condizione di eliminare annualmente le infiorescenze al fine di evitare la fruttificazione. Anche regalare un rametto fiorito di mimosa per la festa della donna sarà ancora possibile, in quanto quest'ultimo non è in grado di permettere una propagazione della pianta nell'ambiente.

### Conclusione

La modifica dell'OEDA è un passo avanti a favore della biodiversità indigena! Faciliterà il lavoro per gli enti promotori di interventi di lotta contro le neofite invasive. Le conseguenze negative dalla presenza di queste specie si notano sempre di più in diversi ambienti, tra cui i biotopi, le zone umide, le rive dei fiumi e non da ultimo nel bosco, in particolare quello di protezione. È ora di remare tutti nella stessa direzione! Ognuno può dare un contributo per evitare la diffusione delle neofite invasive, infatti esisto-

no diverse alternative per i giardini privati e le aree verdi pubbliche. Varie specie della flora indigena si prestano addirittura meglio per arricchire il proprio giardino e promuovere la biodiversità. Per il settore verde e quello vivaistico in particolare si tratta di un'opportunità da cogliere al volo. Per sapere quale specie della flora spontanea svizzera è un'alternativa valida, InfoFlora ha pubblicato delle raccomandazioni e la Lista Verde quale strumento per fare la scelta giusta.

Andrina Rosselli – Sezione Forestale,  
Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura  
e della protezione del bosco, Bellinzona


Gisella Novi – Sezione della protezione dell'aria,  
dell'acqua e del suolo – Ufficio della gestione dei rischi  
ambientali e del suolo, Bellinzona

Brigitte Marazzi – InfoFlora, Centro nazionale dei dati  
e dell'informazione sulla flora svizzera, c/o  
Museo cantonale di storia naturale, Lugano

Ulteriori  
informazioni:



[www.ti.ch/neofite](http://www.ti.ch/neofite) [www.infoflora.ch/neofite](http://www.infoflora.ch/neofite) [www.infoflora.ch-basi-legati](http://www.infoflora.ch-basi-legati)



Esempi di neofite invasive toccate dall'ampliamento del divieto di utilizzazione nell'ambiente (allegato 2.1 OEDA): ailanto (sinistra) e kudzu (destra).  
Foto: Andrina Rosselli.



Esempi di neofite invasive toccate dal divieto di messa in commercio (allegato 2.2 OEDA): la mimosa (sinistra) e la palma di Fortune (destra).  
Foto: Laura Torriani (sinistra) e Andrina Rosselli (destra).